

Valdobbiadene, 03 gennaio 2013

**CIRCOLARE n. 1/0/2013**

**A TUTTI I CLIENTI**

**Oggetto:** 1. Le novità 2013 sulle regole di fatturazione.

**1. LE NOVITÀ 2013 SULLE REGOLE DI FATTURAZIONE**

Segnaliamo a tutti i Sigg.ri Clienti che, a decorrere dal 01.01.2013, cambiano alcune regole relative alla fatturazione.

Con la presente circolare, dunque, illustriamo sinteticamente le principali novità, riservandoci di fornire ulteriori precisazioni non appena saranno disponibili i chiarimenti ufficiali di prassi.

Rammentiamo che talune informazioni (contenuto minimo delle fatture) interessano trasversalmente tutte le attività, mentre altre (operazioni con l'estero) interessano principalmente le attività che intrattengono rapporti economici con soggetti non residenti.

**Il nuovo contenuto della fattura**

Con la riscrittura dell'articolo 21 del DPR 633/1972, viene ridisegnato il contenuto minimo obbligatorio della fattura.

Rimane fermo che, per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.

Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura.

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Nella tabella che segue sono riportati gli elementi essenziali del documento.

<b>a</b>	data di emissione
<b>b</b>	numero progressivo che la identifichi in modo univoco <i>(si osservi che non è più richiesta la numerazione progressiva che ricomincia ciascun anno)</i>
<b>c</b>	<b><i>Dati anagrafici del soggetto emittente</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ditta</li><li>• denominazione o ragione sociale</li><li>• nome e cognome</li><li>• residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti</li></ul>
<b>d</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore</li></ul>
<b>e</b>	<b><i>Dati anagrafici del cliente</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ditta</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• denominazione o ragione sociale</li> <li>• nome e cognome</li> <li>• residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti</li> </ul>
<b>f</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente</u></b> <i>ovvero,</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento</li> <li>b) nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato <b><u>non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione: codice fiscale</u></b></li> </ul> </li> </ul>
<b>g</b>	natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione <i>(nel caso di beni con più aliquote, indicare distintamente i dati)</i>
<b>h</b>	corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2 <i>(nel caso di beni con più aliquote, indicare distintamente i dati)</i>
<b>i</b>	corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
<b>l</b>	aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro <i>(nel caso di beni con più aliquote, indicare distintamente i dati)</i>
<b>m</b>	<b><i>Solo per le cessioni di mezzi di trasporto</i></b> data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
<b>n</b>	<b><i>Solo per le fatture emesse da terzi</i></b> annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo

#### **Operazioni per le quali vi è obbligo di emissione della fattura**

La fattura, come noto, deve essere emessa anche in relazione a particolari operazioni per le quali non si applica l'imposta; su tali fatture è necessario apporre specifiche diciture, mentre resta facoltativa la indicazione del riferimento normativo.

Dal 2013 aumentano le ipotesi in cui risulta obbligatoria la emissione del documento e viene richiesta una indicazione vincolata della descrizione del motivo per cui non si applica l'imposta.

Al riguardo, appare indispensabile adeguare la descrizione delle causali dei software utilizzati, secondo le indicazioni riportate nella tabella che segue.

<b>Casistica</b>	<b>Descrizione obbligatoria</b>	<b>Riferimento facoltativo</b>
Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale	operazione non soggetta	art. 7-bis, c. 1, DPR 633/1972
Cessioni all'esportazione	operazione non imponibile	art. 8, DPR 633/1972
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	operazione non imponibile	art. 8-bis, DPR 633/1972
Servizi internazionali o connessi agli scambi	operazione non imponibile	art. 9, DPR 633/1972

internazionali		
Cessioni a viaggiatori extracomunitari in transito	operazione non imponibile	art. 38-quater, DPR 633/1972
Operazioni esenti	operazione esente	art. 10 punti a 1) a 27-sexies) (con esclusione del punto 6), DPR 633/1972

Casistica	Descrizione obbligatoria	Riferimento facoltativo
Regime del margine	regime del margine – beni usati	DL 41 del 23.02.1995
	regime del margine – oggetti d'arte	
	regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione	
Operazioni delle agenzie di viaggio	regime del margine – agenzie di viaggio	Art. 74-ter DPR 633/1972
Cessione di beni e prestazione di servizi non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 (diverse dalle operazioni di cui all'articolo 10, punti a 1 a 4 e 9) effettuate nei confronti di soggetto passivo di altro Stato UE	Inversione contabile	Varie casistiche
Cessione di beni e prestazione di servizi che si considerano effettuate EXTRA UE	Operazione non soggetta	Varie casistiche

Nel caso di obbligo di emissione di autofattura (vedi oltre), sul documento deve essere apposta la dicitura "autofatturazione".

#### La fattura elettronica

La fattura può essere emessa in formato cartaceo, oppure in formato elettronico.

Per fattura elettronica si intende SOLO la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è, però, subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

Pertanto, a prescindere dal modo con cui viene generato il documento, si può parlare di fattura elettronica solo qualora si sia ottenuto il consenso alla ricezione dalla controparte.

#### Conservazione delle fatture

Per quanto attiene la conservazione delle fatture, va ricordato che:

- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

#### Il momento di emissione della fattura

La fattura è emessa (per emissione si intende l'invio, la trasmissione, la spedizione o comunque la messa a disposizione della

controparte) al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 del decreto IVA. In pratica:

<b>Casistica</b>	<b>Momento di emissione della fattura</b>
Cessione di beni immobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stipulazione del rogito, salvo clausole che differiscono il momento di trasferimento della proprietà</li> <li>• Al momento di pagamento (anche parziale) del corrispettivo, se precedente</li> <li>• Al momento di emissione della fattura, se precedente</li> </ul>
Cessione di beni mobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Momento della consegna o spedizione, salvo clausole che differiscono il momento di trasferimento della proprietà per il periodo massimo di un anno dalla consegna o spedizione</li> <li>• Al momento di pagamento (anche parziale) del corrispettivo, se precedente</li> <li>• Al momento di emissione della fattura, se precedente</li> </ul>
Cessioni periodiche con contratti di somministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto del pagamento del corrispettivo</li> <li>• Al momento di emissione della fattura, se precedente</li> </ul>
Cessioni inerenti contratti estimatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto della rivendita a terzi</li> <li>• Alla scadenza del termine pattuito tra le parti, per i beni non restituiti</li> <li>• In ogni caso, decorso il termine di un anno dalla consegna o spedizione</li> </ul>
<b>Casistica</b>	<b>Momento di emissione della fattura</b>
Prestazione di servizi a soggetti italiani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento di pagamento del corrispettivo</li> <li>• Al momento di emissione della fattura, se precedente</li> </ul>
Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter), rese a operatori IVA stranieri a carattere istantaneo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Momento di ultimazione della prestazione</li> <li>• Momento del pagamento (anche parziale) se precedente</li> </ul>
Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter), rese a operatori IVA stranieri, con carattere periodico o continuativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di maturazione dei corrispettivi</li> <li>• Momento di pagamento (anche parziale) se precedente</li> </ul>
Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter), rese a operatori IVA stranieri, a carattere continuativo e per periodi superiori all'anno solare e senza pagamento di corrispettivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiusura dell'anno solare, per il corrispettivo maturato sino a quel momento</li> </ul>

Le regole generali sopra elencate, subiscono alcune eccezioni, riepilogate nella tabella che segue:

<b>Casistica</b>	<b>Momento di emissione della fattura</b>
Cessioni di beni effettuate in un mese solare allo stesso cliente, se accompagnate da documento di trasporto	Fattura riepilogativa da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni
Prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto	Fattura riepilogativa da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni ( <i>nuova ipotesi</i> )

Cessione triangolare interna	Fattura entro il mese successivo a quello di consegna a spedizione della merce
Prestazione di servizi generica (art. 7-ter) ad operatori iva di altro Stato UE	Fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Prestazione di servizi rese a soggetti EXTRA UE	Fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

### La fattura semplificata

Dal 01.01.2013 possono essere emesse delle fatture semplificate per le seguenti ipotesi:

- operazioni di ammontare complessivo non superiore a cento euro;
- note di variazione di cui all'articolo 26 del DPR 633/1972.

La semplificazione consiste nel minor numero di informazioni che devono essere contenute nel documento. In particolare è richiesta l'indicazione di:

<b>a</b>	data di emissione
<b>b</b>	numero progressivo che la identifichi in modo univoco
<b>c</b>	<p><b><i>Dati anagrafici del soggetto emittente</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ditta</li> <li>• denominazione o ragione sociale</li> <li>• nome e cognome</li> <li>• residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti</li> </ul>
<b>d</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore</li> </ul>
<b>e</b>	<p><b><i>Dati anagrafici del cliente</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ditta</li> <li>• denominazione o ragione sociale</li> <li>• nome e cognome</li> <li>• residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><i>oppure, in alternativa,</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di soggetto stabilito in Italia può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA</li> <li>• in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento</li> </ul>
<b>f</b>	descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
<b>g</b>	ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla
<b>h</b>	per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

In buona sostanza, la semplificazione consiste:

- 1) nella possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente, sol-

tanto il codice fiscale o la partita IVA;

- 2) nella facoltà di non evidenziare separatamente l'imponibile, l'imposta ed il totale documento, potendosi limitare ad indicare, ad esempio, il totale e l'aliquota IVA applicata.

La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

- cessioni intracomunitarie;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA di altro Stato membro dell'Unione europea.

Con apposito decreto del MEF potranno essere ampliate le fattispecie in cui è possibile emettere la fattura semplificata.

#### **La fattura emessa con registratori di cassa**

Le fatture ordinarie e semplificate possono essere emesse mediante gli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa).

In tale caso, le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, i dati identificativi normalmente apposti sullo scontrino fiscale.

#### **Il volume d'affari e lo status di esportatore abituale**

A decorrere dal 01.01.2013 il volume d'affari IVA comprenderà tutte le operazioni non territorialmente rilevanti (il riferimento è alle varie ipotesi di cui agli articoli da 7 a 7-quinquies), restando escluse, come in passato, le cessioni di beni ammortizzabili ed i passaggi interni nel caso di attività separate.

Tale incremento del volume d'affari, tuttavia, non determina alcuna ricaduta positiva sullo status di esportatore abituale, che consente di effettuare acquisti senza applicazione di IVA, previo invio della lettera di intento.

Infatti, lo status di esportatore abituale (cioè di soggetto che lavora frequentemente con l'estero e, pertanto, rimane solitamente a credito strutturale di IVA), si acquisisce ove le cessioni alla esportazione (e operazioni assimilate), registrate nell'anno precedente, siano superiori al 10% del volume d'affari. Solo per tali fini, però, il detto volume d'affari va determinato non come previsto dall'articolo 20 della legge IVA, bensì escludendo dal parametro:

- le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA di altro Stato membro dell'Unione europea;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell'Unione europea.

#### **La conversione delle somme in valuta**

Ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati:

- secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione

*ovvero, in mancanza di tale indicazione nella fattura*

- secondo il cambio del giorno di emissione della fattura.

In caso di ulteriore mancanza di tali parametri, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.

La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

Secondo la precedente versione della norma (in vigore sino al 31.12.2012), invece, si doveva utilizzare il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione oppure, in mancanza, il cambio del giorno antecedente più prossimo.

### Acquisti dall'estero: autofattura e integrazione

Secondo le regole generali dell'IVA, l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili; per tale motivo, il tributo viene esposto sulla fattura dal soggetto emittente.

Tuttavia, a tale regola generale si registra una prima eccezione, nella ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti stranieri nei confronti di soggetti passivi italiani (compresi gli enti non commerciali, sia qualora esercitino attività commerciale, sia qualora abbiano acquisito la partita IVA per l'effettuazione di acquisti comunitari oltre soglia); in tali casi, l'imposta viene normalmente applicata dal soggetto residente mediante la tecnica della autofattura.

Per agevolare le procedure, se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi sono effettuate da un soggetto passivo stabilito in UE, il cessionario o committente (residente) assolve il tributo mediante la tecnica della integrazione della fattura ricevuta dal soggetto comunitario.

Pertanto, possiamo sintetizzare come segue:

Casistica	Soggetto che applica l'IVA	Tecnica
Cessione di beni, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto EXTRA UE ad un soggetto italiano	Operatore IVA italiano	Autofattura
Prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto EXTRA UE ad un soggetto italiano	Operatore IVA italiano	Autofattura
Cessione di beni, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto UE ad un soggetto italiano	Operatore IVA italiano	Integrazione
Prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto EXTRA UE ad un soggetto italiano	Operatore IVA italiano	Integrazione

Pur giungendosi al medesimo risultato finale in termini di imposta dovuta all'Erario, si ricorda che l'autofattura consiste nella emissione di un documento "ex novo" in unico esemplare, mentre l'integrazione consiste nella utilizzazione del documento (che dal 2013 proviene solo da soggetti UE) del fornitore, con l'apposizione sullo stesso delle informazioni rilevanti (aliquota, imposta, totale del documento), seguendo le regole proprie degli acquisti intracomunitari, che saranno più oltre illustrate.

### Operazioni interne con inversione contabile

Una ulteriore deroga alla applicazione dell'IVA in fattura da parte del soggetto cedente o prestatore, è menzionata dai commi 5 e 6 dell'articolo 17 del DPR 633/1972 nelle seguenti ipotesi:

Casistica	Dicitura da apporre sul documento emesso	Riferimento normativo (non più obbligatorio)
cessioni imponibili di oro da investimento nonché cessioni di materiale d'oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi	Inversione contabile	Art.17, c.5, DPR 633/1972
Subappalti in edilizia	Inversione contabile	Art. 17, c.6, lett. a),

		DPR 633/1972
Cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha manifestato opzione per l'IVA	Inversione contabile	Art. 17, c.6, lett. a-bis), DPR 633/1972
cessioni di telefonini, dei loro componenti ed accessori	Inversione contabile	Art. 17, c.6, lett. b), DPR 633/1972
cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori	Inversione contabile	Art. 17, c.6, lett. c), DPR 633/1972
cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere	Inversione contabile	Art. 17, c.6, lett. d), DPR 633/1972

La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti.

#### **Le operazioni intracomunitarie: il momento di effettuazione**

Le **cessioni** intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio dello Stato.

Gli **acquisti** intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza. In precedenza (sino al 31.12.2012), invece, rilevava la data di arrivo del bene a destinazione.

Alla regola generale sono previste delle **deroghe**:

- se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna;
- nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

Infine, esiste un **evento che anticipa il momento di effettuazione** dell'operazione comunitaria, coincidente, se anteriore al verificarsi degli eventi sopra indicati, con l'emissione della fattura, ovviamente limitatamente all'importo fatturato.

Le cessioni e gli acquisti intracomunitari, se **effettuati in modo continuativo** nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

#### **Le operazioni comunitarie: il termine di fatturazione e registrazione**

In merito agli **acquisti** intracomunitari, la norma si preoccupa di stabilire il termine entro cui deve essere annotata, sul libro IVA delle vendite, la fattura del fornitore comunitario, affinché l'imposta possa concorrere alla formazione del debito di periodo; l'annotazione sul libro IVA acquisti, invece, è semplicemente una facoltà da esercitarsi da parte del soggetto che intende esercitare il diritto alla detrazione.

Le regole variano in relazione a tra differenti casistiche:

1. fattura UE ricevuta nei termini;
2. fattura UE non ricevuta nei termini;



3. fattura UE ricevuta nei termini, ma con importo inferiore a quello reale.

Nella tabella che segue riepiloghiamo le differenti ipotesi.

Casistica	Cosa fare	Scadenza
Ricezione normale della fattura dal fornitore comunitario	<ul style="list-style-type: none"> <li>la fattura deve essere numerata e integrata;</li> <li>si indica l'imposta, secondo l'aliquota dei beni;</li> <li>in caso di acquisto senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, va indicato il titolo (non è obbligatorio il riferimento alla norma)</li> <li>la fattura va annotata (per obbligo) sul libro IVA vendite</li> </ul>	prima della annotazione
		entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente
Mancata ricezione della fattura	<ul style="list-style-type: none"> <li>se la fattura di acquisto non è ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, l'acquirente deve emettere la fattura in unico esemplare;</li> <li>la fattura va annotata (per obbligo) sul libro IVA vendite</li> </ul>	entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa,
		entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Ricezione fattura con corrispettivo inferiore	<ul style="list-style-type: none"> <li>se la fattura di acquisto è ricevuta ma con l'indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, l'acquirente deve emettere fattura integrativa</li> <li>la fattura va annotata (per obbligo) sul libro IVA vendite</li> </ul>	entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
		annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che NON abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, quindi NON soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di acquisto intracomunitario, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini sopra indicati, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.

In merito alle **cessioni** intracomunitarie, invece, la norma si preoccupa solo di stabilire il termine ultimo di emissione del documento e quello di annotazione dello stesso sul libro IVA vendite (qui non sorge il problema dell'imposta a debito, poiché le operazioni sono non imponibili, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari ed alla creazione dello status di esportatore abituale).

In particolare:

- la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- si indica che trattasi di operazione non imponibile; la specifica della relativa norma comunitaria o nazionale è solo facoltativa.

Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle vendite, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico Camilotto*

La presente circolare è stata formulata in collaborazione con altri professionisti, integrata ed approvata da questo studio (riproduzione riservata).